



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 168 del 24 agosto 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la pratica SUAP relativa alla costruzione di una struttura agricolo – produttiva ad uso serra destinata ad attività florovivaistica da realizzarsi in variante allo strumento urbanistico vigente. Ditta IRISGARD. Comune di San Donà di Piave (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 Agosto 2016 come da nota di convocazione in data 22 Agosto 2016 prot. n. 319042 ;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Rappresentante legale della ditta IRISGARD con nota acquisita al protocollo regionale al n. 232546 del 15.06.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la pratica SUAP relativa alla costruzione di una struttura agricolo – produttiva ad uso serra destinata ad attività florovivaistica da realizzarsi in variante allo strumento urbanistico vigente, Ditta IRISGARD, nel Comune di San Donà di Piave;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.40575, assunto al prot. reg. al n.253149 del 29.06.16, dell'ULSS 10 che di seguito si riporta:

In riferimento all'oggetto, vista la nota integrativa del tecnico progettista del 06.06.2016, si esprime **parere favorevole**.

Si suggerisce di realizzare le docce di almeno 1,5 mq di superficie, in modo da permettere agli operatori di vestirsi e spogliarsi all'interno del vano doccia.

- Parere n.6424 del 4.07.16 assunto al prot. reg. al n.261614 del 5.07.16 del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale che di seguito si riporta:

Si fa seguito alla richiesta di parere per il progetto di costruzione di una nuova struttura agricola-produttiva a uso serra, destinata ad attività florovivaistica, all'interno dell'area di proprietà della ditta IRISGARD sita in Via Danubio 2 e censita al foglio 12 mappale 359.-

In particolare l'intervento riguarda prevalentemente la porzione di particella che ha una superficie di 1,04 ha, dei quali 2.146 m<sup>2</sup> saranno impermeabilizzati con serre fisse e pavimentazioni, 3.212 m<sup>2</sup> parzialmente impermeabilizzati e destinati a parcheggi inghiaciati, mentre 5.027 m<sup>2</sup> resteranno a verde. In adiacenza della stessa porzione di terreno è stata in precedenza trasformata una superficie di 4.275 m<sup>2</sup>.

A riguardo questo Consorzio con nota n. 5364 dell'8 giugno 2016 ha dato parere favorevole all'intervento, di cui si allega copia.

- Parere n.8930 dell'1.08.16 assunto al prot. reg. al n.297155 del 2.08.16 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso che di seguito si riporta:



L'area si delinea come a rischio archeologico per la presenza di reiterati rinvenimenti di età romana nelle strette prossimità. Si chiede pertanto che le attività che determinino manomissione del suolo vadano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di una ditta specializzata nel settore, incaricata dalla committenza e sotto la direzione scientifica del funzionario referente per territorio del settore Archeologia di questa Soprintendenza. Si rammenta che la documentazione di prassi, da redigere secondo gli standard di questa Soprintendenza, costituisce parte integrante dell'intervento archeologico e va consegnata dalla ditta incaricata alla direzione scientifica in seguito al termine dei lavori.

Si resta in attesa di conoscere il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori.

In conclusione, in base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21.12.2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, non ravvisa la necessità di l'opera in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

- Parere dell'11.07.16 assunto al prot. reg. al n.268189 dell'11.07.16 dell'ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per la pratica SUAP per la costruzione di una struttura agricolo-produttiva ad uso serra destinata ad attività florovivaistica da realizzarsi in variante allo strumento urbanistico vigente, in Comune di San Donà di Piave.

Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno eventualmente essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione della variante in questione. Si invita pertanto a far riferimento alle considerazioni sotto riportate.



### Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

### Suolo/Sottosuolo

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS al par. 3.1.3 "Suolo e sottosuolo" (pag. 12) non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) e trascura totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nella descrizione dello stato dell'ambiente, componente suolo e sottosuolo, viene valutato solo l'aspetto geologico (pag. 12) e si riporta una descrizione dell'attuale uso del suolo (pag. 14). Nella valutazione al cap. 6 "Effetti sull'ambiente" (pag. 26) c'è un breve accenno ad una generica "stabilità dei suoli" e nella tabella che riporta gli effetti delle trasformazioni (pag. 27) nel riquadro "Suolo e sottosuolo", alla voce "Impermeabilizzazione dei suoli", si afferma che "L'intervento non comporta alterazioni significative", nonostante si preveda l'impermeabilizzazione di 5.358 mq; sulla base di questo presupposto al par. 6.2 "Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni" si ribadisce che "non si rendono necessari interventi di mitigazione o compensazione. Come riportato nell'allegato "Parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale" la realizzazione del piano porterà ad un aumento della superficie impermeabile pari a 2.146 mq e della semipermeabile di 3.212 mq con un coefficiente di deflusso finale di 0,46 tale da richiedere la costruzione di opere per la regimazione delle acque meteoriche a seguito del conseguente incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici.

A tal proposito si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva che l'intervento previsto non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo



quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto produca effetti ambientali significativi per la componente suolo.

Si ritiene di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene la Variante in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nella suddetta Variante, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- Parere n.269603 del 12.07.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Con riferimento alla richiesta di parere finalizzata alla Verifica di Assoggettabilità in oggetto, si premette, riguardo alla competenza amministrativa della scrivente in materia ambientale, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota 10 marzo 2016 n. 4570, ha chiarito che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le Autorità di Bacino Regionali e Interregionali «debbono continuare ad operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite». Inoltre, l'Autorità di Bacino del fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con nota 23 marzo 2016 n. 737/1.12, ha ribadito che l'attività delle Autorità di Bacino Regionali e Interregionali debba continuare in pendenza dell'attivazione delle Autorità di Bacino Distrettuali previste dallo stesso art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 succitato.

Ciò premesso, il parere richiesto attiene, per quanto di competenza, agli aspetti inerenti la pianificazione di bacino e, in particolare, all'accertamento della conformità degli interventi da realizzare rispetto alle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza.

Con riguardo, dunque, ai contenuti della documentazione presentata, in considerazione delle conoscenze acquisite dal citato PAI e visti i relativi elaborati cartografici (Carta della pericolosità idraulica n. 12), si rileva che il sito d'intervento (fig. 1), è soggetto a bonifica per sollevamento, quindi a scolo meccanico, e perciò risulta classificato come area a pericolosità moderata - PI, disciplinata dagli artt. 10 e 13 delle citate N.d.A. del PAI. Tale classificazione è dovuta all'eventualità che si verifichino anomalie o arresti accidentali delle idrovore che potrebbero causare temporanei allagamenti. Conseguentemente, qualora la struttura in argomento dovesse essere dotata anche di impianti tecnologici, si ritiene opportuno che nella fase di progettazione si debbano prevedere ed adottare adeguate misure di protezione degli stessi, finalizzate ad impedire o limitare i danni determinati da tali evenienze.




Fig.1 - Stralcio tratto dalla Tav. E2 della Carta della pericolosità idraulica del PAI del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza

Pertanto, per quanto concerne la pianificazione di bacino, non si ravvisano effetti significativi derivanti dalla realizzazione della struttura in oggetto.

- Parere n.62044 del 12.07.16 assunta al prot. reg. al n.269439 del 12.07.16 della Città metropolitana di Venezia che di seguito si riporta:

La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31/03/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, apportata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4" prevede che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi le autorità competenti in materia ambientale trasmettano il loro parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare ambientale loro trasmesso da parte dell'autorità procedente.

La trasmissione al Settore Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia del rapporto ambientale preliminare del piano di cui trattasi è avvenuta con nota acquisita agli atti con prot. n° 54839 del 17.06.2016.

L'intervento ha per oggetto la costruzione di una nuova serra florovivaistica di circa 2000 mq. Tale ipotesi progettuale prevede che la serra sia ubicata in zona agricola e sia in funzione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, con piano aziendale approvato da AVEPA. Attualmente l'area è individuata dal PRG vigente in parte a zona D2 con obbligo di comparto ed in parte area a standard, condizione che non ne consente la realizzazione. Per tale motivo è stato chiesto di variare lo strumento urbanistico.

Stante la tipologia d'intervento proposto, su un'area comunque definita produttiva dal PRG vigente da convertire ad agricola, non si ravvedono osservazioni di carattere ambientale da formulare.

#### VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 118/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la costruzione di una nuova struttura agricolo-produttiva ad uso serra destinata ad attività florovivaistica da realizzarsi in variante allo strumento urbanistico vigente, nel Comune di San Donà di Piave (VE).

Pratica n. 3301

VISTA la documentazione pervenuta;



VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Achille Santin, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 232546 del 15/06/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede di realizzare una nuova struttura da adibire a serra per la coltivazione delle piante all'interno di una superficie di 2146 mq;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti in quanto l'idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la costruzione di una nuova struttura agricolo-produttiva ad uso serra destinata ad attività florovivaistica da realizzarsi in variante allo strumento urbanistico vigente, nel Comune di San Donà di Piave (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza."



**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 118/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 24 agosto 2016, che evidenzia come la pratica SUAP relativa alla costruzione di una struttura agricolo – produttiva ad uso serra destinata ad attività florovivaistica da realizzarsi in variante allo strumento urbanistico vigente, Ditta IRISGARD, nel Comune di San Donà di Piave, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la pratica SUAP relativa alla costruzione di una struttura agricolo – produttiva ad uso serra destinata ad attività florovivaistica da realizzarsi in variante allo strumento urbanistico vigente, Ditta IRISGARD, nel Comune di San Donà di Piave, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente evidenziate.

Considerata la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/16

Il presente parere si compone di 8 pagine